

Risposta n. 67/2025

***OGGETTO: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero –
Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico – articolo
44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante dichiara di essersi trasferita nel 2022 in Italia «*dopo un periodo di residenza all'estero dove ha svolto attività di ricerca e di docenza, svolgendo la propria attività di ricercatore alle dipendenze del Consiglio Nazionale di Ricerca e fruendo del regime fiscale speciale per docenti e ricercatori di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.*». Considerato che, in applicazione delle disposizioni sopra citate «*la porzione del proprio reddito soggetta alla tassazione è inferiore ad euro 2840, 51*», l'Istante chiede se può essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, in sede di documentazione integrativa l'Istante ha precisato *«di aver contratto matrimonio nel 2022 e che il proprio coniuge [...] non ha mai fruito della detrazione per coniuge a carico»*. Chiede, inoltre, se *«il valore reddituale da considerare sia quello esposto al punto 1 della Certificazione Unica (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato) posto che il datore di lavoro vi riporta la porzione di reddito soggetto a tassazione ed al successivo 463 indica la porzione di reddito esente»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 non vada computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerato a carico del proprio familiare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR e che, per la verifica del predetto limite di reddito, *«deve essere considerato l'importo indicato dal datore di lavoro nella CU al punto 1 sezione Reddito»*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che *« Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli*

enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.». Con riferimento al «reddito complessivo», richiamato al comma 2 del citato articolo 12, la circolare 20 giugno 2002, n. 55/E (paragrafo 1) ha chiarito che «la norma si riferisce esplicitamente al reddito complessivo ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, al lordo degli oneri deducibili» e che «il reddito complessivo è formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.».

Il citato articolo 3, al comma 3, lett. a), prevede che: *«Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:*

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.»

Per espressa previsione normativa, inoltre, ai fini della verifica del limite reddituale indicato nel citato comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, al reddito complessivo, determinato come sopra specificato, vanno aggiunte le retribuzioni ivi indicate che, in quanto esenti da imposizione, in assenza di specifico richiamo non avrebbero concorso ai fini della predetta verifica.

Ulteriori disposizioni prevedono espressamente che, ai fini della predetta verifica, si tenga conto anche di redditi esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF.

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computati anche, tra l'altro, i seguenti redditi che non concorrono alla base imponibile:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del cd regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cd. cedolare secca sulle locazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Ciò in quanto, il comma 75 del citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che: *«Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».*

Anche il comma 7 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che *«Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca».*

Con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori disciplinati dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il comma 1 stabilisce che: *«1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi*

e che vengono a svolgere la loro attività' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato .»

La norma non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale indicato nel citato comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, al reddito complessivo. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. Ciò premesso, nel caso in esame qualora il reddito complessivo dell'*Istante*, determinato come sopra indicato e assunto al netto della quota esente da imposizione, sia *«non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili»* l'*Istante* medesima potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1 del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)